

## **Piattaforma delle politiche giovanili**

Presentazione del progetto per l'aggiornamento della Legge giovani  
e della Legge colonie

Centro giovani «Ragabrega», Breganzona  
22 ottobre 2022

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento della sanità e della socialità**

**Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)**

# Obiettivi strategici del progetto di aggiornamento

- **Promozione:** sostenere e coordinare le attività concepite dai giovani sia individualmente sia all'interno di gruppi e associazioni giovanili in uno spirito di autodeterminazione così come le attività promosse da enti destinate a bambini e giovani in ambito extra-familiare, extra-scolastico ed extra-sportivo.
- **Partecipazione:** garantire ai giovani il diritto, i mezzi, gli spazi e il supporto per contribuire alla costruzione delle decisioni e impegnarsi in azioni e attività che favoriscano la promozione della responsabilità di bambini e giovani nella vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica.
- **Sostegno:** promuovere le pari opportunità e l'inclusione attraverso attività d'informazione, sensibilizzazione e prevenzione, la formazione e il perfezionamento del personale, la ricerca nell'ambito delle politiche giovanili, l'educazione informale e l'animazione socioculturale nei contesti di vita dei giovani.
- **Disporre di una nuova base legale per unire la Legge giovani e la Legge colonie**
- **Rafforzare i contenuti ed estendere il campo d'applicazione di entrambe le leggi**

# Disegno di legge – Scopi

- Promuovere, sostenere e coordinare attività, progetti e strutture destinati a bambini e giovani
- Riconoscere la specificità delle esigenze dei giovani e la loro capacità d'azione
- Sviluppare l'autonomia dei giovani favorendo l'acquisizione di competenze e l'assunzione di responsabilità
- Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica
- Incoraggiare la formazione e il perfezionamento del personale e dei volontari, la ricerca per l'approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile e la collaborazione tra gli enti attivi

# Disegno di legge – campo d'applicazione

- Singoli giovani, gruppi di giovani e associazioni giovanili di età compresa tra 4 e 25 anni residenti nel Cantone
  - la partecipazione dei bambini dai 4 anni, anziché a partire da 12 anni
  - riduzione da 30 a 25 anni per focalizzare l'impegno sui giovani
- Persone maggiorenni con disabilità che partecipano a colonie di vacanza e i centri estivi diurni
- Riconoscimento delle attività giovanili promosse da enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro

# Disegno di legge – principi

Definiscono la visione che orienta gli obiettivi delle attività giovanili

- **Interesse superiore del bambino e del giovane:** garantisce che in tutte le decisioni che riguardano bambini e giovani,
- **Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni:** i giovani hanno il diritto di essere sentiti e che i loro pareri siano adeguatamente considerati in quanto soggetti di diritto
- **Principio di coesione, inclusione, solidarietà, sostegno reciproco, pari opportunità, bellezza e felicità**  
I principi di “bellezza” e di “felicità”, sono inconsueti in un testo giuridico ma testimoniano concretamente la considerazione nei confronti dei pareri espressi dai giovani

# Disegno di legge – definizioni

- **Progetti giovanili:** iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti
- **Centri di attività giovanili:** spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale in cui i giovani assumono ruoli e responsabilità che contribuiscono a sviluppare la loro personalità e la loro autonomia
- **Attività di prossimità:** iniziative di professionisti che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, attività di animazione socioculturale e attività di progettazione individuale o di gruppo

# Disegno di legge – definizioni

- **Educazione tra pari:** iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti per compiere delle scelte consapevoli e responsabili
- **Attività con mentori:** iniziative di accompagnamento educativo, fornite da persone appositamente formate, finalizzate a sostenere i giovani al fine di svilupparne le risorse e favorirne l'inserimento sociale e professionale
- **Progetti partecipativi:** iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano

# Disegno di legge – definizioni

- **Colonie di vacanza:** contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche (precedentemente limitato al periodo delle vacanze estive)
- **Centri estivi diurni:** attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione
- **Progetti generali:** attività d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione, di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a promuovere il benessere dei giovani e a sviluppare la qualità delle attività giovanili



# Disegno di legge – riconoscimento e finanziamento

- Riconoscimento dei centri di attività giovanili, delle attività di prossimità, delle attività con mentori, delle colonie di vacanza e dei centri estivi diurni tramite progetto pedagogico per garantire la qualità delle offerte
- Estensione ai Comuni della facoltà di concedere gratuitamente o a prezzo modico a singoli giovani, gruppi, associazioni ed enti risorse e spazi (prudentemente limitata alle proprietà del Cantone)
- Riconoscimento di contributi per la costruzione (acquisto di terreni, costruzione, ammodernamento, ampliamento, attrezzature, arredamento) per i centri di attività giovanili e le case di colonia di vacanza

## Disegno di legge – organizzazione

- Riconoscimento di una funzione consultiva al Consiglio Cantonale dei giovani per dare l'opportunità ai giovani di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardano e al Consiglio di Stato di considerare il parere degli stessi sulle modifiche legislative in discussione
- Il disegno di legge prevede di unire le due Commissioni (Commissione per la gioventù e Commissione per le colonie di vacanza) in un unico organismo

# Disegno di legge – organizzazione

- Riconoscimento della Piattaforma delle politiche giovanili
- Attribuire a gruppi, associazioni ed enti la facoltà di proporre, in uno spirito di autodeterminazione, strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al Dipartimento competente
- Promuovere la reciproca conoscenza, lo scambio d'informazioni, lo sviluppo di competenze e della collaborazione per sviluppare la qualità delle offerte
- Garantire il finanziamento dell'organizzazione della Piattaforma delle politiche giovanili



Repubblica e Cantone  
Ticino

# Informazioni

**Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani – UFaG**

Viale Officina 6

091 814 71 51

[ufficiodeigiovani@ti.ch](mailto:ufficiodeigiovani@ti.ch)

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento della sanità e della socialità**